



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 giugno 2019
(OR. en)

8975/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0074 (NLE)**

PECHE 227

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia

REGOLAMENTO (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo
di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile
tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2019/... del Consiglio¹⁺, l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia ("accordo di partenariato") e il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia ("protocollo") è stato firmato il ...⁺⁺.
- (2) L'accordo di partenariato abroga l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia², che è entrato in vigore il 2 giugno 1987.
- (3) Il protocollo copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione.
- (4) Le possibilità di pesca previste nel protocollo dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri per la durata di applicazione del protocollo.
- (5) Il protocollo si applicherà a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Decisione (UE) 2019/... del Consiglio del ..., relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato (GU L ... del ..., pag. ...).

⁺ GU: inserire il numero di serie del doc. ST 8970/19 e completare la nota corrispondente.

⁺⁺ GU: inserire la data della firma dell'accordo di cui al doc. ST 8984/19 e del protocollo di cui al doc. 9949/19.

² GU L 146 del 6.6.1987, pag. 3.

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

- a) tonnieri con reti a circuizione:

Spagna	16 unità
Francia	12 unità

- b) pescherecci con lenze e canne:

Spagna	8 unità
Francia	2 unità

- c) pescherecci da traino per la pesca demersale profonda:

Stato membro	Numero massimo di pescherecci da traino per la pesca demersale profonda attivi in un dato momento	Numero annuo di autorizzazioni di pesca trimestrali ¹	Tonnellate di specie bersaglio quali definite nell'allegato del protocollo, appendice 2b
Spagna	3	10	625
Grecia		2 (in due diversi trimestri)	125

¹ Gli Stati membri interessati cooperano con la Commissione al fine di coordinare l'utilizzo delle autorizzazioni di pesca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da ... [*data di applicazione del protocollo*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
